



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2368

Disposizioni in materia di norme concernenti l'installazione di dispositivi di videosorveglianza a tutela
di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità

Indice

1. DDL S. 2368 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2368	4

1. DDL S. 2368 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2368
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di norme concernenti l'installazione di dispositivi di videosorveglianza a tutela di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità

Iter

30 giugno 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2368 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Daniela Valentini (PD)

Cofirmatari

[Luigi Manconi](#) ([PD](#)), **[Silvana Amati](#)** ([PD](#)), **[Bruno Astorre](#)** ([PD](#)), **[Stefano Esposito](#)** ([PD](#)), **[Laura Fasiolo](#)** ([PD](#)), **[Emma Fattorini](#)** ([PD](#)), **[Manuela Granaiola](#)** ([PD](#)), **[Mario Morgoni](#)** ([PD](#)), **[Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#)** ([PD](#)), **[Stefania Pezzopane](#)** ([PD](#)), **[Pasquale Sollo](#)** ([PD](#)), **[Mara Valdinosi](#)** ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 maggio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 622 del 10 maggio 2016.

Classificazione TESEO

APPARECCHI REGISTRATORI , APPARECCHI TELEVISIVI , VIGILANZA , ASSISTENZA
ALL'INFANZIA , ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 30 giugno 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 652 del 30 giugno 2016.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2368

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2368

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALENTINI , MANCONI , AMATI , ASTORRE , Stefano ESPOSITO , FASIOLO , FATTORINI , GRANAIOLO , MORGONI , ORRÙ , PEZZOPANE , SOLLO e VALDINOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2016

Disposizioni in materia di norme concernenti l'installazione di dispositivi di videosorveglianza a tutela di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità

Onorevoli Senatori. -- Sono sempre più frequenti le notizie di cronaca relative ad abusi, vessazioni e violenze nei confronti di anziani, disabili o bambini nell'ambito di strutture di cura o educative destinate ad ospitarli per l'intera giornata o per una gran parte di essa. I reati in questione sono tanto più inaccettabili in quanto commessi nei confronti di soggetti incapaci di intendere e volere o comunque in condizioni di particolare vulnerabilità, affidati alle cure di personale che dovrebbe garantirne in primo luogo l'incolumità, la sicurezza e il benessere e che invece talora proprio questi loro diritti viola. Le conseguenze -- in ogni caso drammatiche -- lo sono in misura ancora maggiore per i bambini, la cui personalità resterà sempre inevitabilmente segnata dall'abuso subito.

Del resto, proprio la circostanza che molto spesso gli unici testimoni di tali abusi siano le stesse vittime, la cui deposizione non è certo utilizzabile in giudizio ove si tratti di bambino molto piccolo o comunque di soggetto incapace, rende l'accertamento probatorio di tali delitti ancor più complesso. Con il rischio ulteriore di accusare ingiustamente persone innocenti, sulla base di un quadro probatorio non pienamente corroborato ma neppure agevolmente contestabile, in assenza di elementi contrari, da parte della difesa. Basti pensare, ad esempio, al processo relativo ai presunti abusi subiti dai bambini della scuola materna di Rignano Flaminio, nel cui ambito le maestre imputate sono state assolte solo all'esito del primo grado di giudizio, dopo essere state a lungo descritte, soprattutto mediaticamente, come responsabili di delitti così efferati.

Proprio per le difficoltà che in tali contesti incontra l'accertamento della verità (processuale prima ancora che «storica») è opportuno adottare alcune cautele -- rispettose il più possibile del diritto alla riservatezza degli interessati -- volte a consentire la ricostruzione dei fatti realmente accaduti, nei soli casi di indagini penali.

In tal senso può essere utile prevedere -- all'interno di strutture residenziali, di cura o educative che ospitano soggetti incapaci o in condizioni di particolare fragilità -- l'installazione di sistemi di video camere a circuito chiuso (dunque insuscettibili di riprodurre le immagini sul *web*) le cui riprese siano, tuttavia, accessibili soltanto da parte degli organi inquirenti nell'ambito del procedimento penale eventualmente iniziato a seguito di notizia di reato. È opportuno poi rimettere a un regolamento attuativo -- emanato su parere del Garante per la protezione dei dati personali -- la previsione delle modalità e dei tempi di conservazione delle immagini, la procedura da osservare per la loro distruzione e le misure a tutela della riservatezza degli interessati.

Queste circostanze, unitamente all'effetto deterrente che tali dispositivi hanno rispetto a possibili condotte illecite, inducono quindi a ritenere che il contemperamento così realizzato tra i vari interessi

in gioco (*privacy*, incolumità e sicurezza dei soggetti più fragili, esigenze di accertamento dei reati, diritto di difesa) sia pienamente conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza cui deve attenersi ogni possibile bilanciamento tra diritti e libertà fondamentale, tra i quali appunto il diritto alla protezione dati. Ciò, anche nel rispetto del principio di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui tra l'altro ogni limitazione prevista a diritti o libertà ivi sanciti deve rispettarne «il contenuto essenziale».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Videosorveglianza a tutela degli ospiti di strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza e residenziali socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, anche se non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale e le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono tenute all'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, di dispositivi di videosorveglianza a circuito chiuso, volti a garantire l'incolumità e la tutela degli ospiti delle strutture stesse, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'accesso alle immagini raccolte mediante i dispositivi di cui al comma 1 del presente articolo è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria o a personale di polizia giudiziaria nell'ambito dell'attività d'iniziativa o delegata ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale.

3. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati i tempi e le modalità di conservazione delle immagini raccolte, le garanzie per la cancellazione delle stesse al termine di tale periodo, nonché le misure a tutela della riservatezza degli interessati. Il regolamento individua altresì gli spazi interni agli edifici di cui al comma 1 del presente articolo nei quali i dispositivi sono installati, limitando comunque l'angolo di ripresa delle telecamere ai soli luoghi nei quali si svolgano attività che coinvolgano i soggetti ospiti delle strutture.

Art. 2.

(Videosorveglianza a tutela dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia)

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, sono tenuti all'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, di dispositivi di video sorveglianza a circuito chiuso, volti a garantire l'incolumità e la tutela dei minori, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'accesso alle immagini raccolte mediante i dispositivi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria o a personale di polizia giudiziaria nell'ambito dell'attività d'iniziativa o delegata ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale.

3. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati i tempi e le modalità di conservazione delle immagini raccolte, le garanzie per la cancellazione delle stesse al termine di tale periodo, nonché le misure a tutela della riservatezza degli interessati. Il regolamento individua altresì

gli spazi interni agli edifici di cui al comma 1 nei quali i dispositivi sono installati, limitando comunque l'angolo di ripresa delle telecamere ai soli luoghi nei quali si svolgono attività che coinvolgano i minori.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

